



ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA  
DI VERONA

## REGOLAMENTO SUL PATROCINIO

### IL CONSIGLIO

**RITENUTO** di dover assicurare il riconoscimento del Consiglio dell'Ordine ad iniziative meritevoli di attenzione e supporto per la crescita culturale e professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona e attinenti ai fini istituzionali dello stesso.

### DELIBERA

#### Articolo 1 Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona di seguito denominato CONSIGLIO a soggetti terzi, pubblici o privati.
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte del Consiglio ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza alla missione istituzionale del Consiglio.
3. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
4. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per il Consiglio e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
5. Il patrocinio può essere concesso ad una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente o utilizzato a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il patrocinio non è concesso per iniziative che abbiano come fine il lucro a meno che gli eventi non siano svolti in diretta collaborazione con l'Ordine Architetti PPC della



ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA  
DI VERONA

provincia di Verona o i suoi Consiglieri.

7. Il patrocinio è concesso, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale.

## **Articolo 2 Beneficiari**

1. Il patrocinio come sopra definito è concesso a:

- enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;

-soggetti di chiara fama e prestigio.

## **Articolo 3 Presentazione delle domande**

1. I soggetti, che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare apposita istanza scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno venti giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.

2. L'istanza di patrocinio deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

## **Articolo 4 Procedimento e valutazione delle istanze**

1. La Segreteria dell'Ordine ha l'incarico di verificare la completezza della domanda e di sottoporla al Consiglio per le determinazioni di sua competenza. Il Consiglio valuta la richiesta sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza con i fini istituzionali del Consiglio stesso, tenendo conto altresì:

- della rilevanza dell'iniziativa per l'intera categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

- del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o inviati;



ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA  
DI VERONA

- dell'interesse generale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli obiettivi di carattere generale ad esso affidati.

### **Articolo 5 Concessione del patrocinio**

1. Il Consiglio adotta il provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio, deliberando eventualmente, in caso di concessione, anche l'eventuale erogazione di contributi o altre forme di partecipazione alle spese o all'organizzazione della manifestazione o dell'iniziativa, indicandone dettagliatamente le ragioni, le condizioni e i limiti.
2. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
3. Il provvedimento di concessione o di diniego viene comunicato al richiedente entro cinque giorni dalla sua adozione.
4. La mancata comunicazione dell'accoglimento equivale a diniego.

### **Articolo 6 Obblighi dei patrocinati**

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottengono il patrocinio del Consiglio sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Consiglio.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Ordine.
3. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio di segreteria dell'Ordine per il relativo benessere.
4. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso al Consiglio a titolo di documentazione ed archiviazione.

### **Articolo 7 Sanzioni**

1. Il Consiglio può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel



ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA  
DI VERONA

presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio", ovvero a modalità di impiego dello stesso non conforme al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

### **Articolo 8 Disposizioni finali**

1. Il presente atto abroga ogni precedente provvedimento con esso incompatibile.

### **Articolo 9 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Regolamento istituito nel Consiglio del 4 maggio 2015.

Modifica approvata nel Consiglio del 2 maggio 2023.

Verona, 2 maggio 2023

Il Segretario del Consiglio  
OAPPC provincia di Verona

Il Presidente del Consiglio  
OAPPC provincia di Verona